

Ragioni della decisione

1. Fa. Ri. ricorre, nei confronti del Ministero delle Finanze - che non si è costituito -, per la cassazione della sentenza n. 58 depositata il 6 novembre 2008 con la quale la nona sezione della CTR Liguria, in controversia concernente impugnazione di cartella esattoriale per IRPEF relativa all'anno 1997, accoglieva l'appello principale dell'Agenzia e rigettava l'appello incidentale del contribuente ritenendo rituale la *notifica* del prodromico avviso di accertamento in quanto avvenuta presso il domicilio del contribuente ed a mani di persona che in quel momento si trovava presso l'abitazione e attuava "un comportamento da persona di famiglia". L'Agenzia delle entrate ha depositato controricorso notificato in data 30.12.2009 (e in ogni caso redatto in data 28.12.2009).

2. Preliminarmente deve rilevarsi che, alla luce della recente giurisprudenza delle sezioni unite di questa Corte (sentenza n. 8516 del 2012), il ricorso è da ritenere ammissibile benché notificato al Ministero delle Finanze dopo il primo gennaio 2001 (perciò quando unico soggetto passivamente legittimato doveva ritenersi l'Agenzia) e benché l'Agenzia si sia costituita in giudizio oltre il termine perentorio previsto per l'impugnazione (circostanze queste che, secondo la precedente giurisprudenza della quinta sezione civile di questa Corte, avrebbero comportato senz'altro l'inammissibilità del ricorso a causa dell'efficacia sanante solo *ex mine* della costituzione dell'Agenzia, v. tra le altre cass. nn. 22992 e 26321 del 2010).

Nella citata decisione le sezioni unite di questa Corte hanno affermato che l'art. 4 L. n. 260 del 1958 (a norma del quale l'errore di identificazione della persona alla quale l'atto introduttivo del giudizio ed ogni altro atto doveva essere notificato deve essere eccepito dall'Avvocatura dello Stato nella prima udienza con la contemporanea indicazione della persona alla quale l'atto doveva essere notificato e il giudice deve concedere un termine entro il quale l'atto deve essere rinnovato) è applicabile anche quando l'errore d'identificazione riguardi distinte ed autonome soggettività di diritto pubblico ammesse al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato (come nella specie il Ministero delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, facoltativamente difesa dall'Avvocatura dello Stato ai sensi del DLgs. n. 300 del 1999, art. 72 e RDL n. 1611 del 1933, art. 43), tuttavia - in forza dell'inviolabile principio del contraddittorio - limitatamente alla prevista rimessione in termine e con esclusione di ogni possibilità di automatica "stabilizzazione", nei confronti dell'effettivo destinatario, degli effetti dell'atto giudiziario notificato ad altro soggetto. Ad avviso delle sezioni unite è infatti in tali limiti che va ricondotto a sintesi sistematicamente coerente il contrasto riscontrabile, anche all'interno della giurisprudenza di questa Corte, tra l'orientamento (v. Cass. n. 10.010 del 2011 e Cass. n. 6917 del 2005) che reputa l'operatività dell'art. 4 L. n. 260 del 1958 circoscritta agli errori di identificazione, per così dire, "interni" alle singole soggettività (che incidono, cioè, sull'organo in concreto munito di legittimazione processuale nell'ambito del medesimo soggetto di diritto pubblico), e quello che ritiene la norma applicabile anche agli errori di identificazione incidenti su soggettività distinte (diverse Amministrazioni dello Stato - v. cass. n. 1405 del 2003, Cass. n. 8697 del 2001, Cass. n. 10806 del 2000, Cass. n. 10890 del 1996 -, e addirittura enti diversi, quali Stato e Regione - v. cass. n. 3709 del 2011, Cass. n. 11473 del 2003 e Cass. n. 4755 del 2003 -). L'adesione al secondo indirizzo è stata ritenuta dalle sezioni unite imprescindibilmente imposta dal rilievo che esso è pienamente compatibile con il complessivo dato letterale e si rivela il solo idoneo a soddisfare la *ratio legis*, identificabile nell'intento di agevolare l'effettività del diritto alla tutela giurisdizionale delle pretese vantate nei confronti della pubblica amministrazione, in rapporto alla circostanza che l'esercizio di tale diritto, condizionato dal rispetto di rigorosi termini di decadenza, rischia di essere vanificato nelle non infrequenti ipotesi in cui la concreta individuazione dell'organo investito della

rappresentanza dell'amministrazione convenuta ovvero quella del soggetto pubblico passivamente legittimato al giudizio risulti particolarmente ardua.

D'altro canto (considerato anche che l'unitarietà ed inscindibilità dello Stato nell'esercizio della sue funzioni sovrane non elide l'autonomia soggettiva delle persone giuridiche di diritto pubblico, v. Cass. n. 6917/2005), la necessaria effettività del contraddittorio impone che, in relazione agli errori di identificazione incidenti su soggettività diverse (e quindi, in definitiva, sulla stessa *legitimatio ad causam*), l'operatività della L. n. 260 del 1958, art. 4 sia circoscritta al profilo della rimessione in termine.

Secondo l'insegnamento delle sezioni unite, pertanto, la *notifica* del ricorso al Ministero delle Finanze invece che all'Agenzia delle Entrate deve comportare non l'inammissibilità del ricorso medesimo ma soltanto la rimessione in termine del ricorrente per rinnovare la *notifica* all'effettivo destinatario. Nella specie tuttavia tale rimessione non è necessaria essendosi l'Agenzia delle Entrate già costituita in giudizio a mezzo dell'Avvocatura dello Stato (senza peraltro neppure rilevare l'errore di identificazione).

3. Col primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 39 comma 2 c.p.c., il ricorrente, premesso che l'avviso di accertamento prodromico alla cartella in questa sede impugnata fu notificato presso la sua abitazione a mani di Da. Vi. in qualità di "suocero", e premesso altresì che il Da. non era suo suocero né con lui convivente, chiede a questa Corte di dire se, per la valutazione della legittimità della *notifica* dell'avviso di accertamento sulla base del quale è stata emessa l'impugnata cartella esattoriale, ed ai fini della operatività della presunzione di consegna, per "persona di famiglia" possa intendersi qualunque persona si trova presso l'abitazione ed attui "un comportamento da persona di famiglia" ovvero solo chi sia legato al notificatario da un vincolo formale e giuridicamente cogente di familiarità o affinità.

La censura è fondata.

E' vero che l'esegesi giurisprudenziale del secondo comma dell'art. 139 c.p.c. ha ampliato il concetto di "persona di famiglia" fino a ricompredervi non solo i parenti ma anche gli affini ed ha escluso che sia implicito nella previsione codicistica che la "persona di famiglia" cui fa riferimento la norma citata debba convivere col notificatario. E' vero altresì che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che in caso di notificazione ai sensi dell'art. 139, secondo comma, c.p.c., la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda di chi ha ricevuto l'atto si presume "*iuris tantum*" dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di *notifica*, incombendo sul destinatario dell'atto, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, di provare l'inesistenza di un rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità su indicate ovvero la occasionalità della presenza dello stesso consegnatario. Occorre tuttavia rilevare che nella specie il destinatario della *notifica* ha contestato espressamente che colui al quale l'atto fu consegnato, qualificatosi come suocero, fosse un proprio affine e fosse con lui convivente, dimostrando documentalmente le circostanze suddette, come riferito in ricorso e non contestato dalla controricorrente Agenzia. Tali circostanze peraltro sono date per scontate dalla sentenza impugnata, secondo la quale la *notifica* in parola è rituale (non perché non è stata adeguatamente contestata la circostanza, emergente dalla relata, che l'atto fu consegnato al suocero del destinatario rinvenuto presso la sua abitazione, ma) perché avvenuta a mani di persona che al momento della *notifica* si trovava presso l'abitazione del contribuente ed attuava "un comportamento da persona di famiglia". In tali termini i giudici d'appello hanno ravvisato la ritualità della *notifica* sulla base di una

condizione di "apparenza" che, se può ritenersi idonea a tale scopo ex ante, alla luce di quanto risultante all'ufficiale giudiziario al momento della *notifica*, non può certo reggere *ex post*, a fronte di contestazione e prova contraria fornita dal notificatario. Né può peraltro trascurarsi che la notificazione è disciplinata minutamente da una serie di regole il rispetto delle quali consente, all'esito del procedimento del "*notum facere*", di considerare convenzionalmente intervenuta la conoscenza degli atti da notificare, indipendentemente dal fatto che una effettiva conoscenza dei medesimi vi sia stata. La "conoscenza legale" che si raggiunge all'esito del procedimento di notificazione rappresenta dunque un equilibrato compromesso tra l'esigenza di tempi processuali (o comunque "procedimentali") contenuti e "certi" e l'esigenza di tutela dei diritti dei cittadini, primo fra tutti quello di difesa. L'equilibrio è garantito da una articolata regolamentazione che, con particolare riguardo alla consegna dell'atto da notificare a mani di persona diversa dal destinatario, individua una serie di soggetti che, per i loro legami con il notificatario, consentono di fondare una ragionevole presunzione di consegna dell'atto, disciplinando anche l'ordine secondo il quale le differenti categorie di soggetti indicati possono venire in considerazione e prevedendo perfino la necessità di ulteriori incombenti quando il legame col destinatario dell'atto non sia ritenuto da solo sufficiente a fondare la suddetta presunzione di consegna (ipotesi di consegna al portiere o al vicino di casa).

Il "rigore" nella individuazione delle categorie di soggetti ai quali è possibile, secondo la previsione normativa, consegnare l'atto da notificare in luogo del destinatario è dunque d'obbligo, ed è pertanto da escludere che, essendo intervenuta documentata contestazione da parte del notificatario, possa considerarsi rituale una *notifica* pacificamente effettuata non a mani di persona di famiglia bensì a mani di persona "che si comporta come tale".

Il primo motivo di ricorso deve essere pertanto accolto, con assorbimento del secondo (col quale la censura di cui al motivo che precede viene prospettata come *error in procedendo* ex art. 360 n. 4 c.p.c.) e la sentenza impugnata deve essere cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito con l'accoglimento del ricorso introduttivo. Considerato lo sviluppo della vicenda processuale e le circostanze di fatto emergenti dagli atti, si dispone la compensazione delle spese dell'intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso introduttivo. Compensa le spese dell'intero processo.